

**Tribunale di Novara**

**Sezione V**

**Decreto n. 4272 del 27 maggio 2009, n. 4272**

*(Presidente Delegato dott.sa Vincenza Lanteri)*

*...omissis...*

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

(ex art. 737 c.p.c.)

Il proposto ricorso è infondato.

In base alla nuova formulazione dell'art. 696 c.p.c., così come modificato dal D.L. 35/2005 convertito dalla L. 80/2005, ed all'introdotta art. 696-bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 91 c.p.c. (secondo cui "il giudice...condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte..."), le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste a carico della parte soccombente all'accertamento stesso, indipendentemente dal fatto che questa sia ricorrente o resistente.

Infatti, essendo finalità primaria dell'art. 696 c.p.c. quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, la consulenza tecnica preventiva sembra sostanziarsi in un vero e proprio strumento di deflazione processuale; in conseguenza di ciò, essendo il decreto del giudice, che decide in ordine alle spese del procedimento di accertamento svolto dal C.T.U., conclusivo di una fase anteriore all'accertamento del merito della controversia, deve ritenersi equiparabile alla sentenza con cui viene decisa la stessa fase di merito e perciò emesso in piena conformità rispetto a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese vanno poste a carico del "soccombente".

In conseguenza di quanto detto fino ad ora, sebbene in passato la giurisprudenza fosse dell'orientamento di porre a carico della parte richiedente le spese inerenti all'accertamento tecnico preventivo (ved. Cass. Sez. II, n. 12759 del 23 dicembre 1993), allo stato può fondatamente sostenersi che le spese della consulenza d'ufficio vadano poste a carico della parte soccombente all'accertamento stesso, indipendentemente dal fatto che la stessa lo abbia richiesto; a riprova di ciò la Suprema Corte si è recentemente così pronunciata: "si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale

ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti" (Cass. Sez. I, n. 17953 del 8 settembre 2005).

Pertanto al termine del procedimento di ATP le spese, rientrando nell'ambito del provvedimento decisorio del giudice con cui si è definitivamente conclusa una fase anteriore al processo di merito, possono essere poste a carico della parte risultante effettivamente soccombente, indipendentemente dal fatto che la stessa abbia chiesto o meno l'accertamento tecnico.

**P.Q.M.**

**il Presidente Delegato**

**respinge il ricorso e conferma il provvedimento di cui è stata chiesta la revoca.**

---

## **Le Spese se nei procedimenti cautelari dopo la riforma introdotta dalla L. 80/2005**

---

**Tribunale Novara, sez. V, decreto 27.05.2009 n° 4272 (Alessandro Verga)**

Può ritenersi applicabile anche ad essi il principio di "soccombenza" previsto dall'art. 91 c.p.c.?

Il codice di rito, nella sua originaria formulazione risalente al 1942, prevedeva nell'ambito delle spese due fondamentali principi: il primo era quello di dell'anticipazione, secondo cui ciascuna delle parti doveva provvedere alle spese degli atti che compiva o per quelli necessari al processo quando l'anticipazione fosse posta a suo carico dalla legge o dal giudice ex art. 90 c.p.c. <sup>(1)</sup>, il secondo, solo residuale, per cui le spese processuali seguivano la soccombenza in base a quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. ("il giudice ... condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte..."); a seguito della riforma introdotta con l'art. 299 del **D.P.R. 115/2002**, il principio di soccombenza da criterio residuale è passato all'essere regola fondamentale nella determinazione delle spese processuali <sup>(2)</sup>. Nell'ambito dei procedimenti cautelari, invece, sia la dottrina <sup>(3)</sup> che la giurisprudenza <sup>(4)</sup> sono sempre state concordi nell'affermare che le spese procedurali dovessero essere poste a carico del richiedente (cioè colui il quale avesse proposto il ricorso), fermo restando che nel successivo giudizio di merito – nell'ipotesi in cui dall'accertamento sia ammesso agli atti di causa del giudice – anche tali spese avrebbero potuto essere accollate a carico della parte effettivamente soccombente. Quindi, in un primo momento, il richiedente doveva pagare le spese, per esempio, di un accertamento tecnico preventivo e, solo laddove avesse deciso di instaurare il giudizio di merito e ne avesse ottenuto un risultato positivo, queste gli sarebbero state rimborsate dal soccombente.

L'idea fondamentale, avallata dalla stessa Corte di Cassazione <sup>(5)</sup>, era perciò che il giudice avesse un espresso dovere di pronuncia sulle spese solo laddove, al di là del provvedimento

formalmente adottato, avesse chiuso avanti a se un procedimento senza che la sua ulteriore prosecuzione fosse automatica. Un ulteriore riprova di quanto sin qui detto si ha nell'art. 669-septies c.p.c. (articolo aggiunto dall'art. 74, comma 2, della L. 353/90) che, a differenza dell'art. 669-octies nell'ambito dei provvedimenti di accoglimento, statuisce che "il giudice", nel caso di provvedimento negativo, "provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare" soltanto laddove la pronuncia da questi emessa sia di incompetenza o di rigetto; in questo modo, secondo quanto testualmente affermato, il giudice ha il dovere di statuire sulle spese soltanto laddove il provvedimento finale del procedimento cautelare è destinato a rimanere tale ovvero a non essere seguito dal giudizio di merito.

A seguito della riforma introdotta dal **D.L. 35/2005**, convertito dalla **L. 80/2005**, ci si deve però chiedere se qualche cosa sia effettivamente cambiato nel panorama dei procedimenti cautelari, soprattutto per quanto riguarda l'ambito delle spese e la possibile applicazione del principio di soccombenza dell'art. 91 c.p.c. anche nel caso in cui il procedimento cautelare ante causam sfoci in un successivo giudizio di merito. Per dare una risposta concreta a tale domanda è fondamentale prendere in considerazione l'art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo) nella sua nuova formulazione, cioè come modificato dalla **L. 80/2005**, e l'art. 696-bis c.p.c. in combinato disposto con lo stesso art. 91 c.p.c., in base ai quali sembra emergere l'idea che le spese del procedimento cautelare vadano poste a carico della parte prima facie soccombente all'accertamento in esso svolto, indipendentemente dal fatto che questa sia ricorrente o resistente nel procedimento stesso. Essendo infatti finalità primaria dell'art. 696 c.p.c. quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, la consulenza tecnica preventiva sembrerebbe sostanziarsi in un vero e proprio strumento di deflazione processuale (restando il processo di cognizione all'iniziativa della parte soccombente). Quindi, sebbene in passato la giurisprudenza fosse dell'orientamento di porre a carico della parte richiedente le spese inerenti all'accertamento tecnico preventivo <sup>(6)</sup>, allo stato può fondatamente sostenersi che le spese della consulenza d'ufficio vadano poste a carico della parte soccombente all'accertamento stesso, indipendentemente dal fatto che la stessa lo abbia richiesto <sup>(7)</sup>.

Tutt'oggi l'accertamento tecnico preventivo, in conseguenza delle modifiche apportate dalla riforma, risulterebbe quindi strutturato come un vero e proprio procedimento a se stante anteriore rispetto all'eventuale e successiva fase di merito. Pertanto, al termine del procedimento di ATP le spese, rientrando nell'ambito del provvedimento decisorio del giudice con cui si è definitivamente conclusa una fase anteriore al processo di merito, possono essere poste a carico della parte risultante soccombente secondo il principio espresso dall'art. 91 c.p.c., indipendentemente dal fatto che la stessa abbia chiesto o meno l'accertamento tecnico.

Utilizzando lo stesso ragionamento, il principio di soccombenza dell'art. 91 c.p.c. risulterebbe anche applicabile a tutti quei provvedimenti emessi dal giudice al termine di un qualsiasi procedimento cautelare, indipendentemente dal fatto che si dia o meno inizio ad una successiva fase di merito <sup>(8)</sup>.

Per quanto riguarda l'ordinanza pronunciata il 27 maggio 2009 nella causa R.G. n. 4272/2009 dal Presidente del Tribunale di Novara, non può che rilevarsi come essa sia proprio un'applicazione di quell'interpretazione evolutiva propugnata pocanzi, in sostanziale conformità alla ratio deflattiva dei provvedimenti cautelari introdotta con la **L. 80/2005**, sicuramente conforme non solo al diritto vigente ma soprattutto ad una fondamentale idea di giustizia. Per quale motivo chi ottiene ragione, anche se in un procedimento sommario, deve pagare, anche se solo in via provvisoria, le spese di una pronuncia ad esso favorevole?

Non essendoci tutt'oggi una pronuncia della Suprema Corte su tale argomento successiva alla riforma introdotta dalla **L. 80/2005**, non resta altro che attendere per poi poterne valutare i possibili sviluppi.

(Altalex, 17 settembre 2009. Nota di **Alessandro Verga**)

---

(1) *"Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal giudice"*; articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2002 dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia.

(2) F. Mazzarella - G. Tesoriere, *Corso di diritto processuale civile*, seconda edizione, Cedam, Padova, 2007, pag. 53 ss..

(3) G. Bonilini - M. Confortini, *Codice di procedura civile ipertestuale*, a cura di Luigi Paolo Camoglio e Romano Vaccarello, Utet, Torino, 2006, par. 2470.

(4) Secondo Cass., 15 febbraio 2000, Sez. I, n. 1690: *"Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente"*.

(5) Secondo Cass., 12 aprile 2001, Sez. II, n. 5469: *"L'art. 91 cod. proc. civ. secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo condanna le parti soccombenti al rimborso delle spese, trova applicazione con riguardo ad ogni provvedimento, ancorché reso in forma di ordinanza o di decreto, che nel risolvere contrapposte posizioni elimini il procedimento davanti al giudice che lo emette, quando, in coerenza con il principio di economia dei giudizi, si renda necessario ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale legata da nesso causale con l'iniziativa dell'avversario. Detta norma, pertanto, opera non solo nei procedimenti a cognizione piena, ma anche in quelli sommari e cautelari, come nel caso del procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per l'adozione di provvedimenti d'urgenza, con la conseguenza che, ove la richiesta della parte istante venga respinta, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese processuali in favore dell'intimato che abbia resistito a quella richiesta"*.

(6) Secondo Cass., 23 dicembre 1993, Sez. II, n. 12759: *"Le somme erogate dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo per compensare il consulente tecnico di ufficio ed il proprio consulente costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire e le relative somme non sono pertanto soggette a rivalutazione monetaria, ma debbono essere considerate nella liquidazione delle spese processuali da porre, in tutto o in parte, a carico del soccombente, salvo che il giudice non ritenga di compensarle ai sensi dell'art. 92 cod. proc. Civ."*.

(7) Secondo Cass., 8 settembre 2005, Sez. I, n. 17953: *"si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti"* (Cass. Civ. n. 17953/2005)

(8) Ciò causerebbe un riallineamento a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 5/2003 in materia di rito cautelare commerciale secondo cui *"Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile"*.

Leggi

Amministrativo